Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2025/2080(INL)

26.9.2025

PARERE

della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Digitalizzazione, intelligenza artificiale e gestione algoritmica sul luogo di lavoro – plasmare il futuro del lavoro
(2025/2080(INL))

Relatrice per parere: Jadwiga Wiśniewska

(Iniziativa – articolo 47 del regolamento)

PA_INL

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni presenta alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, quanto segue:

Emendamento 1
Proposta di risoluzione
Visto 16

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
– vista la relazione finale dello studio commissionato dalla Commissione europea dal titolo "Study exploring the context, challenges, opportunities, and trends in algoritmic management" (Studio che esamina il contesto, le sfide, le opportunità e le tendenze nella gestione algoritmica) (VT-2022-035),	*(Non concerne la versione italiana)*

Emendamento 2
Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
A. considerando che la transizione digitale, guidata dalla digitalizzazione, dall'automazione e dall'intelligenza artificiale (IA), sta rimodellando profondamente i mercati del lavoro, determinando la scomparsa di alcuni posti di lavoro e l'emergere di nuovi e sta trasformando la natura dei compiti dei posti di lavoro esistenti, il che richiede un continuo adattamento da parte delle imprese e dei lavoratori;	A. considerando che la transizione digitale, guidata dalla digitalizzazione, dall'automazione e dall'intelligenza artificiale (IA), sta rimodellando profondamente i mercati del lavoro, determinando la scomparsa di alcuni posti di lavoro e l'emergere di nuovi e sta trasformando la natura dei compiti dei posti di lavoro esistenti, il che richiede un continuo adattamento da parte delle imprese e dei lavoratori***, segnatamente in diversi settori nei quali tali cambiamenti incidono sulle modalità con cui i posti di lavoro sono creati, distribuiti e preservati***;

Emendamento 3
Proposta di risoluzione
Considerando A bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	A bis. considerando che il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 (regolamento sull'IA)[1 bis], istituisce un quadro giuridico uniforme in particolare per quanto riguarda lo sviluppo, l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso di sistemi di intelligenza artificiale (sistemi di IA) nell'Unione e affronta i principali rischi derivanti dai sistemi di IA;
	[1 bis] Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale) (GU L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj).

Emendamento 4
Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
B. considerando che la transizione digitale sul luogo di lavoro dovrebbe essere orientata in modo da rafforzare la produttività, l'innovazione e la competitività dell'economia europea e del mercato comune; che tale transizione deve al contempo rispettare i principi del progresso sociale e contribuire a migliorare le condizioni di lavoro, l'occupazione di qualità e il benessere di tutti i lavoratori;	B. considerando che la transizione digitale sul luogo di lavoro dovrebbe essere orientata in modo da rafforzare la produttività, l'innovazione e la competitività dell'economia europea e del mercato comune***, evitando nel contempo di imporre alle imprese troppi oneri dovuti a un eccesso di regolamentazione***; che tale transizione deve al contempo rispettare i principi del progresso sociale e contribuire a migliorare le condizioni di lavoro, l'occupazione di qualità e il benessere di

	tutti i lavoratori ***in relazione ai diritti fondamentali, compresi la libertà di associazione, il diritto di negoziazione e di azioni collettive o il diritto all'informazione e alla consultazione, quali definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea***;

Emendamento 5
Proposta di risoluzione
Considerando C bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	C bis. considerando che la competitività a lungo termine, l'autonomia strategica e la ciberresilienza dell'Europa dipendono dalla capacità di sviluppare e potenziare le tecnologie critiche all'interno dell'Unione, tra cui l'IA, il cloud computing, i semiconduttori e la connettività sicura;

Emendamento 6
Proposta di risoluzione
Considerando D

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
D. considerando che la rapida integrazione dei sistemi di IA non è accompagnata da una formazione sufficiente, se si conta che solo il 15 % dei lavoratori ha partecipato a una formazione pertinente nel 2023, mentre il 42 % dei lavoratori riconosce la necessità di migliorare le proprie competenze in materia di IA e il 61 % prevede che nei prossimi cinque anni subentreranno nuovi requisiti in termini di competenze; che le persone più bisognose di formazione in materia di competenze digitali sono quelle che hanno meno probabilità di parteciparvi[7];	D. considerando che la rapida integrazione dei sistemi di IA non ***sempre*** è accompagnata da una formazione sufficiente, se si conta che solo il 15 % dei lavoratori ha partecipato a una formazione pertinente nel 2023, mentre il 42 % dei lavoratori riconosce la necessità di migliorare le proprie competenze in materia di IA e il 61 % prevede che nei prossimi cinque anni subentreranno nuovi requisiti in termini di competenze; che le persone più bisognose di formazione in materia di competenze digitali sono quelle che hanno meno probabilità di parteciparvi[7]; ***che la formazione dovrebbe includere il miglioramento del livello delle competenze, la riqualificazione e lo***

sviluppo di nuove competenze;

7 https://www.cedefop.europa.eu/it/publications/9201.

7 https://www.cedefop.europa.eu/it/publications/9201.

Emendamento 7
Proposta di risoluzione
Considerando E

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
E. considerando che l'adattamento dei sistemi di istruzione, compreso il settore dell'istruzione e della formazione professionale, è essenziale per dotare i discenti delle competenze necessarie affinché possano prosperare in una società competitiva, digitale e tecnologicamente avanzata;	*(Non concerne la versione italiana)*

Emendamento 8
Proposta di risoluzione
Considerando F

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
F. considerando che l'IA e la gestione algoritmica offrono numerose opportunità per l'ottimizzazione del lavoro, il miglioramento della salute e della sicurezza sul lavoro nonché per la soddisfazione dei dipendenti, ma comportano anche ***alcuni*** rischi; che l'uso dell'IA e della gestione algoritmica può ridurre i compiti tediosi e il carico di lavoro complessivo, migliorare l'assegnazione dei compiti e la produttività, prevenire i rischi professionali e consentire un taglio dei costi;	F. considerando che l'IA e la gestione algoritmica offrono numerose opportunità per l'ottimizzazione del lavoro, il miglioramento della salute e della sicurezza sul lavoro nonché per la soddisfazione dei dipendenti, ma comportano anche ***notevoli*** rischi; che l'uso dell'IA e della gestione algoritmica può ridurre i compiti tediosi e il carico di lavoro complessivo, migliorare l'assegnazione dei compiti e la produttività, prevenire i rischi professionali e consentire un taglio dei costi;

Emendamento 9
Proposta di risoluzione
Considerando G

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
G. considerando che è ***importante*** affrontare i rischi professionali derivanti dall'IA e dalla gestione algoritmica, quali la pressione da scadenze e da prestazioni, l'intensificazione del lavoro, il monitoraggio e la sorveglianza, ***come pure l'***isolamento sociale e ***lo*** stress;	G. considerando che è ***necessario*** affrontare i rischi professionali ***per i diritti fondamentali*** derivanti dall'IA e dalla gestione algoritmica, quali la pressione da scadenze e da prestazioni, l'intensificazione del lavoro, ***la discriminazione,*** il monitoraggio e la sorveglianza, ***che comportano*** isolamento sociale***, gravi problemi di salute mentale*** e stress ***e possono avere un impatto sulle capacità cognitive***;

Emendamento 10
Proposta di risoluzione
Considerando G bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	G bis. considerando che i sistemi di IA utilizzati nel settore dell'occupazione, nella gestione dei lavoratori e nell'accesso al lavoro autonomo, in particolare quelli destinati a essere utilizzati per l'assunzione e la selezione del personale, per adottare decisioni riguardanti le condizioni dei rapporti di lavoro, la promozione e la cessazione dei rapporti contrattuali di lavoro, per assegnare compiti sulla base del comportamento individuale o dei tratti e delle caratteristiche personali, nonché per monitorare o valutare le persone nell'ambito dei rapporti contrattuali di lavoro, sono classificati come sistemi di IA ad alto rischio dal regolamento (UE) 2024/1689, il che implica obblighi specifici per tali sistemi di IA;

Emendamento 11
Proposta di risoluzione
Considerando H

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
H. considerando che la diffusione	H. considerando che la diffusione

dell'IA e dei sistemi di gestione algoritmica sul luogo di lavoro comporta la raccolta e il trattamento di un ampio volume di dati dei dipendenti, il che ***può sollevare*** preoccupazioni in merito alla protezione dei dati e alla vita privata e impone di gestire tali ***dati*** con la dovuta diligenza;	dell'IA e dei sistemi di gestione algoritmica sul luogo di lavoro comporta la raccolta e il trattamento di un ampio volume di dati dei dipendenti, il che ***solleva profonde*** preoccupazioni in merito ***al rispetto del diritto*** alla protezione dei dati ***personali*** e alla vita privata***, nonché di altri diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE,*** e impone di gestire tali ***sistemi*** con la dovuta diligenza;

Emendamento 12
Proposta di risoluzione
Considerando H bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	H bis. considerando che il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis], del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati), stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
	[1 bis] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

Emendamento 13
Proposta di risoluzione
Considerando K bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	K bis. considerando che i sistemi di gestione algoritmica spesso accentuano le asimmetrie strutturali tra lavoratori e datori di lavoro, in particolare nell'ambito

	del lavoro mediante piattaforme digitali e del lavoro precario; che l'opacità dei sistemi di IA rafforza il possibile controllo direttivo, riducendo nel contempo l'intervento dei lavoratori e il loro accesso ai mezzi di ricorso;

Emendamento 14
Proposta di risoluzione
Considerando L bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	L bis. considerando che l'utilizzo sempre più diffuso dell'IA e dei sistemi algoritmici nei contesti lavorativi comporta notevoli rischi per i diritti fondamentali dei lavoratori, come il diritto alla dignità, alla vita privata, alla protezione dei dati, alla non discriminazione e alla libertà di associazione, tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

Emendamento 15
Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. sottolinea che ogni nuova tecnologia deve essere introdotta e utilizzata con l'obiettivo generale di servire le persone e deve essere gestita da tali persone in linea con il principio irrefutabile del "controllo umano";	1. sottolinea che ogni nuova tecnologia ***sul luogo di lavoro*** deve essere introdotta e utilizzata con l'obiettivo generale di servire le persone***, in particolare i lavoratori,*** e deve essere gestita da tali persone in linea con il principio irrefutabile del "controllo umano";

Emendamento 16
Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*

	1 bis. ricorda che la protezione dei dati personali, compresi quelli dei lavoratori, è un diritto fondamentale che deve essere rispettato in tutti gli usi dei sistemi digitali e algoritmici sul luogo di lavoro; sottolinea che l'uso di sistemi algoritmici sul luogo di lavoro deve rispettare pienamente i diritti dei lavoratori alla vita privata e alla protezione dei dati, conformemente al regolamento (UE) 2016/679;

Emendamento 17
Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	1 ter. sottolinea l'importanza strategica dell'intelligenza artificiale e della transizione digitale per il futuro del mercato del lavoro e la competitività dell'Unione europea;

Emendamento 18
Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
2. pone l'accento sul fatto che le nuove tecnologie sul luogo di lavoro possono costituire un vantaggio competitivo e hanno dimostrato di migliorare la redditività delle imprese che le utilizzano; sottolinea, a tale proposito, che le imprese dovrebbero essere incoraggiate a integrare tali tecnologie in modo responsabile e trasparente; segnala che l'uso di tali tecnologie sul luogo di lavoro dovrebbe essere attentamente sorvegliato anziché limitato ***ed evidenzia, a tale proposito,*** la necessità di ***un quadro normativo chiaro che garantisca una concorrenza leale ed eviti*** la frammentazione del mercato unico;	2. pone l'accento sul fatto che le nuove tecnologie sul luogo di lavoro possono costituire un vantaggio competitivo e hanno dimostrato di migliorare la redditività delle imprese che le utilizzano; sottolinea, a tale proposito, che le imprese dovrebbero essere incoraggiate a integrare tali tecnologie ***in consultazione con i rappresentanti dei lavoratori e*** in modo responsabile e trasparente; segnala che l'uso di tali tecnologie sul luogo di lavoro dovrebbe essere attentamente sorvegliato anziché limitato***; sottolinea*** la necessità di ***evitare*** la frammentazione del mercato unico;

Emendamento 19
Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
4. accoglie con favore l'iniziativa "Unione delle competenze"; chiede alla Commissione di garantire che la prevista tabella di marcia per posti di lavoro di qualità rispecchi pienamente la necessità di miglioramento del livello delle competenze, riqualificazione e formazione sul lavoro in materia di IA e gestione algoritmica su base continua; sottolinea che è opportuno sostenere adeguatamente tutte le iniziative pertinenti volte ad accompagnare i lavoratori e le imprese in questa transizione, anche attraverso risorse finanziarie sufficienti a livello nazionale e dell'Unione;	4. accoglie con favore l'iniziativa "Unione delle competenze"; chiede alla Commissione di garantire che la prevista tabella di marcia per posti di lavoro di qualità rispecchi pienamente la necessità di miglioramento del livello delle competenze, riqualificazione e formazione sul lavoro in materia di IA e gestione algoritmica su base continua; sottolinea che è opportuno sostenere adeguatamente tutte le iniziative pertinenti volte ad accompagnare i lavoratori e le imprese in questa transizione, anche attraverso ***investimenti mirati in ecosistemi di IA europei sovrani, infrastrutture digitali sicure e programmi di innovazione ad alta intensità di competenze, nonché attraverso*** risorse finanziarie sufficienti a livello nazionale e dell'Unione; ***sottolinea la necessità di affrontare la minaccia che l'IA rappresenta per determinate professioni, al fine di preservare la diversità;***

Emendamento 20
Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
7. esprime preoccupazione per il fatto che l'uso dell'IA e dei sistemi di gestione algoritmica stia ***contribuendo alla graduale eliminazione dei posti di lavoro di livello base, che tradizionalmente fungono da punto di accesso essenziale nel mercato del lavoro***; sottolinea che tale tendenza rischia di colpire in modo sproporzionato i giovani e le persone in cerca di una prima occupazione; invita	7. esprime preoccupazione per il fatto che l'uso dell'IA e dei sistemi di gestione algoritmica ***sul luogo di lavoro*** stia ***portando all'automatizzazione di determinati lavori in interi settori e alla ridefinizione di numerosi ruoli***; sottolinea che tale tendenza rischia di colpire in modo sproporzionato i giovani e le persone in cerca di una prima occupazione***, nonché i lavoratori che svolgono professioni***

pertanto la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure proattive per garantire un sostegno adeguato ai giovani che entrano nel mercato del lavoro e per offrire loro opportunità occupazionali significative nell'economia digitale in evoluzione;	***particolarmente vulnerabili all'IA***; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure proattive per garantire un sostegno adeguato ai giovani che entrano nel mercato del lavoro e per offrire loro opportunità occupazionali significative nell'economia digitale in evoluzione;

Emendamento 21
Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
8. sottolinea che il crescente utilizzo delle tecnologie digitali sul luogo di lavoro, compresi gli strumenti che consentono una connettività costante nonché il monitoraggio e la sorveglianza in tempo reale, comporta numerosi rischi per la salute mentale dei lavoratori, in quanto rende meno netti i confini tra vita professionale e vita privata; pone l'accento sul fatto che tali sviluppi possono portare a uno stress lavorativo eccessivo, al burnout, a un deterioramento dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata e a una crescente sensazione di isolamento sociale;	8. sottolinea che il crescente utilizzo delle tecnologie digitali sul luogo di lavoro, compresi gli strumenti che consentono una connettività costante nonché il monitoraggio e la sorveglianza in tempo reale, comporta numerosi rischi per la salute mentale dei lavoratori, in quanto rende meno netti i confini tra vita professionale e vita privata***, nonché gravi rischi per il rispetto dei diritti fondamentali***; pone l'accento sul fatto che tali sviluppi possono portare a uno stress lavorativo eccessivo, al burnout, a un deterioramento dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata e a una crescente sensazione di isolamento sociale; ***ricorda la necessità di promuovere lo sviluppo e l'uso antropocentrici di un'IA sicura e affidabile nel mondo del lavoro;***

Emendamento 22
Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	8 bis. invita gli Stati membri e la Commissione a provvedere affinché la diffusione di sistemi algoritmici sul luogo di lavoro privilegi l'uso di tecnologie sviluppate, addestrate e ospitate all'interno dell'Unione europea, al fine di salvaguardare i diritti fondamentali, la

	protezione dei dati, la cibersicurezza e l'autonomia strategica;

Emendamento 23
Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
9. riconosce che la gestione algoritmica può aumentare la pressione da prestazioni e che ciò può tradursi in gravi rischi per la salute e la sicurezza, quali disturbi muscolo-scheletrici e cardiovascolari o spossatezza, e può indurre i lavoratori a trascurare o ignorare gli avvisi di sicurezza, con un conseguente aumento significativo del rischio di incidenti sul lavoro;	9. riconosce che la gestione algoritmica ***sul luogo di lavoro*** può aumentare la pressione da prestazioni e che ciò può tradursi in gravi rischi per la salute e la sicurezza, quali disturbi muscolo-scheletrici e cardiovascolari o spossatezza, e può indurre i lavoratori a trascurare o ignorare gli avvisi di sicurezza, con un conseguente aumento significativo del rischio di incidenti sul lavoro;

Emendamento 24
Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
10. sottolinea che tali rischi dovrebbero essere affrontati in modo globale e che qualsiasi introduzione di nuovi strumenti di IA o sistemi di gestione algoritmica sul luogo di lavoro o qualsiasi modifica significativa degli stessi dovrebbe essere soggetta a ***una valutazione*** della salute e della sicurezza e a un monitoraggio continuo; incoraggia gli Stati membri, in cooperazione con le parti sociali, a elaborare orientamenti specifici per settore sulla diffusione responsabile dell'IA sul luogo di lavoro e a scambiare le migliori pratiche;	10. sottolinea che tali rischi dovrebbero essere affrontati in modo globale e che qualsiasi introduzione di nuovi strumenti di IA o sistemi di gestione algoritmica sul luogo di lavoro o qualsiasi modifica significativa degli stessi dovrebbe essere soggetta a ***valutazioni*** della salute e della sicurezza***, nonché a valutazioni dell'impatto dei sistemi di IA sui diritti fondamentali quali definite nel regolamento sull'IA,*** e a un monitoraggio continuo; incoraggia gli Stati membri, in cooperazione con le parti sociali, a elaborare orientamenti specifici per settore sulla diffusione responsabile dell'IA sul luogo di lavoro e a scambiare le migliori pratiche;

Emendamento 25

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
12. pone in risalto l'esigenza di una chiara attribuzione delle responsabilità di sorveglianza nella struttura organizzativa spesso complessa dei luoghi di lavoro, in modo da garantire l'attribuzione di responsabilità, facilitare una supervisione umana efficace e consentire ai lavoratori di individuare il punto di contatto umano in caso di dubbi, preoccupazioni o necessità di chiarimenti;	12. pone in risalto l'esigenza di ***garantire la trasparenza dei processi di gestione algoritmica, che sono spesso opachi, e di*** una chiara attribuzione delle responsabilità di sorveglianza nella struttura organizzativa spesso complessa dei luoghi di lavoro, in modo da garantire l'attribuzione di responsabilità, facilitare una supervisione umana efficace e consentire ai lavoratori di individuare il punto di contatto umano in caso di dubbi, preoccupazioni o necessità di chiarimenti;

Emendamento 26
Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
13. sottolinea che vi sono sfide particolari che le persone con disabilità, i lavoratori più anziani ***e*** le persone vulnerabili possono incontrare nell'adattarsi alle nuove tecnologie sul luogo di lavoro; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a introdurre misure di sostegno inclusive e mirate per aumentare la partecipazione di tali categorie al mercato del lavoro e garantire che tutte le persone beneficino dei progressi tecnologici;	13. sottolinea che vi sono sfide particolari che le persone con disabilità, i lavoratori più anziani***,*** le persone vulnerabili ***e i lavoratori che non possiedono competenze digitali*** possono incontrare nell'adattarsi alle nuove tecnologie sul luogo di lavoro; ***riconosce, tuttavia, che l'IA potrebbe rendere gli ambienti di lavoro più inclusivi e accessibili per le persone con disabilità;*** invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a introdurre misure di sostegno inclusive e mirate per aumentare la partecipazione di tali categorie al mercato del lavoro e garantire che tutte le persone beneficino dei progressi tecnologici;

Emendamento 27
Proposta di risoluzione
Paragrafo 14 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*

	14 bis. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'equità algoritmica sostenendo una sorveglianza umana effettiva, nonché lo sviluppo e l'uso di strumenti di rilevamento e mitigazione delle distorsioni durante l'intero ciclo di vita dei sistemi di gestione algoritmica;

Emendamento 28
Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
15. sottolinea che, se mira ad essere in prima linea nella transizione digitale, l'Unione deve dare l'esempio fissando standard elevati per la diffusione dell'IA negli ambienti di lavoro, comprese norme chiare in materia di trasparenza e controllo umano; accoglie con favore, a tale proposito, la direttiva (UE) 2024/2831 relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali, che segna un primo passo importante nella regolamentazione della gestione algoritmica e introduce, tra l'altro, obblighi di trasparenza nei settori in cui tali tecnologie incidono sempre di più sulle decisioni riguardanti il lavoro e i diritti dei lavoratori;	15. sottolinea che, se mira ad essere in prima linea nella transizione digitale, l'Unione deve ***non solo regolamentare le tecnologie emergenti, ma anche guidarne attivamente lo sviluppo e la diffusione all'interno dell'Unione, nonché*** dare l'esempio ***e diventare un punto di riferimento a livello mondiale*** fissando standard elevati per la diffusione dell'IA negli ambienti di lavoro, comprese norme chiare in materia di trasparenza e controllo umano; accoglie con favore, a tale proposito, la direttiva (UE) 2024/2831 relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali, che segna un primo passo importante nella regolamentazione della gestione algoritmica ***sul luogo di lavoro*** e introduce, tra l'altro, obblighi di trasparenza nei settori in cui tali tecnologie incidono sempre di più sulle decisioni riguardanti il lavoro e i diritti dei lavoratori; ***ribadisce inoltre che il regolamento (UE) 2016/679 e il regolamento (UE) 2024/1689 hanno introdotto protezioni orizzontali per quanto riguarda l'uso dell'IA e il processo decisionale automatizzato, anche negli ambienti di lavoro;***

Emendamento 29
Proposta di risoluzione

Paragrafo 15 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	15 bis. riconosce le opportunità offerte dalla digitalizzazione e dall'IA per aumentare la produttività, promuovere l'innovazione e rafforzare la competitività dell'Europa a livello mondiale; sottolinea che qualsiasi regolamentazione supplementare deve evitare oneri amministrativi eccessivi, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI), e non deve frenare l'innovazione sul luogo di lavoro;

Emendamento 30
Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
16. invita gli Stati membri e i datori di lavoro a riconoscere e attuare in maniera effettiva il diritto alla disconnessione quale garanzia fondamentale per proteggere i lavoratori dal rischio di essere raggiungibili o monitorati in via permanente al di fuori dell'orario di lavoro concordato;	16. invita gli Stati membri e i datori di lavoro a riconoscere e attuare in maniera effettiva il diritto alla disconnessione quale garanzia fondamentale per proteggere i lavoratori dal rischio di essere raggiungibili o monitorati in via permanente al di fuori dell'orario di lavoro concordato; ***chiede inoltre l'effettiva tutela dei diritti fondamentali alla vita privata e familiare, nonché della libertà di espressione, di riunione e di associazione;***

Emendamento 31
Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	16 bis. invita gli Stati membri e la Commissione a garantire che le imprese e le istituzioni pubbliche europee abbiano accesso a strumenti di IA affidabili e sovrani, sviluppati conformemente ai valori democratici europei, evitando il lock-in tecnologico nei confronti di

	fornitori situati nelle giurisdizioni di paesi terzi;

Emendamento 32
Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
17. sottolinea che il crescente utilizzo dell'IA e della gestione algoritmica sul luogo di lavoro solleva molteplici sfide relativamente alla protezione dei dati personali e della vita privata dei dipendenti e che tali sfide vanno esaminate con attenzione e richiedono ***risposte normative adeguate***;	17. sottolinea che il crescente utilizzo dell'IA e della gestione algoritmica sul luogo di lavoro solleva molteplici sfide relativamente ***al trattamento dignitoso, all'autonomia personale, all'indipendenza e*** alla protezione dei dati personali e della vita privata dei dipendenti e che tali sfide vanno esaminate con attenzione e richiedono ***l'effettiva applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati***;

Emendamento 33
Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
18. riconosce che le imprese, in particolare le ***piccole e medie imprese (***PMI***)***, fanno già i conti con sfide significative nell'orientarsi in un contesto normativo sempre più complesso; invita la Commissione a garantire che qualsiasi futura legislazione relativa alla gestione algoritmica sia concepita con il chiaro obiettivo di tendere alla semplificazione e agevolare la conformità; sottolinea la necessità di orientamenti, strumenti e meccanismi di sostegno su misura per aiutare le PMI a comprendere e attuare efficacemente le nuove prescrizioni;	18. ***ricorda che il regolamento (UE) 2024/1689*** riconosce che le imprese, in particolare le PMI, fanno già i conti con sfide significative nell'orientarsi in un contesto normativo sempre più complesso; invita la Commissione a garantire che ***non vi siano duplicazioni tra i vari regolamenti esistenti e che*** qualsiasi futura legislazione relativa alla gestione algoritmica ***sul luogo di lavoro*** sia concepita con il chiaro obiettivo di tendere alla semplificazione e agevolare la conformità***, evitando duplicazioni o sovrapposizioni con gli obblighi giuridici vigenti a norma del regolamento (UE) 2016/679, del regolamento (UE) 2024/1689 e di altri strumenti pertinenti dell'UE***; sottolinea la necessità di orientamenti, strumenti e meccanismi di sostegno su misura per aiutare le PMI a

comprendere e attuare efficacemente le nuove prescrizioni;

Emendamento 34
Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
19. chiede alla Commissione di presentare, sulla base dell'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 1, lettera b), e con l'articolo 16, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una proposta di direttiva sulla gestione algoritmica sul luogo di lavoro, seguendo le raccomandazioni figuranti in allegato;	19. chiede alla Commissione di presentare, sulla base dell'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 1, lettera b), e con l'articolo 16, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una proposta di direttiva sulla gestione algoritmica sul luogo di lavoro ***che colmi in maniera specifica le lacune individuate***, seguendo le raccomandazioni figuranti in allegato;

Emendamento 35
Proposta di risoluzione
Allegato I – considerando 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(1) La portata, la profondità e la rapidità senza precedenti della ***trasformazione*** e il suo profondo impatto sui modelli di lavoro pongono sfide trasversali che trascendono le frontiere nazionali e devono essere affrontate a livello dell'Unione.	(1) La portata, la profondità e la rapidità senza precedenti della ***transizione digitale sul luogo di lavoro*** e il suo profondo impatto sui modelli di lavoro pongono sfide trasversali che trascendono le frontiere nazionali e devono essere affrontate a livello dell'Unione.

Emendamento 36
Proposta di risoluzione
Allegato I – considerando 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(2) I sistemi di gestione algoritmica dovrebbero essere intesi come strumenti e catalizzatori al servizio sia dei datori di lavoro che dei lavoratori, capaci di migliorare l'efficienza, agevolare i processi	(2) I sistemi di gestione algoritmica ***sul luogo di lavoro*** dovrebbero essere intesi come strumenti e catalizzatori al servizio sia dei datori di lavoro che dei lavoratori, capaci di migliorare l'efficienza, agevolare

decisionali e sostenere una migliore organizzazione del lavoro. Se utilizzati ***in modo responsabile e trasparente***, tali sistemi possono contribuire a pratiche più equilibrate e consapevoli sul luogo di lavoro. La loro attenta diffusione all'interno di un quadro comune di norme dell'Unione dovrebbe liberarne il potenziale ***e*** garantirne l'introduzione nel rispetto dei diritti fondamentali e in modo tale da promuovere la fiducia e il benessere generale dei lavoratori.	i processi decisionali e sostenere una migliore organizzazione del lavoro. Se utilizzati ***nell'ambito di rigorosi meccanismi di supervisione umana, trasparenza e responsabilità, in consultazione con i rappresentanti dei lavoratori***, tali sistemi possono contribuire a pratiche più equilibrate e consapevoli sul luogo di lavoro. ***Tuttavia, tali sistemi possono comportare un notevole rischio di compromettere l'equità delle condizioni di lavoro, il trattamento dignitoso dei lavoratori e la loro autonomia.*** La loro attenta diffusione all'interno di un quadro comune di norme dell'Unione dovrebbe liberarne il potenziale***, attenuando nel contempo alcuni di questi rischi nel*** garantirne l'introduzione nel rispetto dei diritti fondamentali e in modo tale da promuovere la fiducia ***migliorando altresì*** il benessere generale dei lavoratori.

Emendamento 37
Proposta di risoluzione
Allegato I – considerando 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(3) La mancanza di una chiara comprensione del funzionamento dei sistemi di gestione algoritmica ***impedisce*** ai lavoratori di far valere efficacemente i loro diritti ***in materia di dati***, il che aggrava ulteriormente lo squilibrio di potere a favore del datore di lavoro. È dimostrato che il coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti nelle consultazioni migliora sia le prestazioni che le condizioni di lavoro[4].	(3) ***L'opacità del processo decisionale è un problema ben noto associato agli strumenti di IA in generale.*** La ***conseguente*** mancanza di una chiara comprensione del funzionamento dei sistemi di gestione algoritmica ***sul luogo di lavoro può impedire*** ai lavoratori di far valere efficacemente i loro diritti ***e può dare loro l'impressione di essere esclusi dal processo decisionale o di perdere il controllo sul proprio lavoro***, il che aggrava ulteriormente lo squilibrio di potere a favore del datore di lavoro. È dimostrato che il coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti nelle consultazioni migliora sia le prestazioni che le condizioni di lavoro[4].
[4] OECD 2023.	[4] OECD 2023.

https://www.oecd.org/en/publications/the-impact-of-ai-on-the-workplace-main-findings-from-the-oecd-ai-surveys-of-employers-and-workers_ea0a0fe1-en.html; https://www.eurofound.europa.eu/en/publications/2020/european-company-survey-2019-workplace-practices-unlocking-employee-potential.

https://www.oecd.org/en/publications/the-impact-of-ai-on-the-workplace-main-findings-from-the-oecd-ai-surveys-of-employers-and-workers_ea0a0fe1-en.html; https://www.eurofound.europa.eu/en/publications/2020/european-company-survey-2019-workplace-practices-unlocking-employee-potential.

Emendamento 38
Proposta di risoluzione
Allegato I – considerando 4

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(4) ***Benché il regolamento sull'IA rappresenti un significativo passo avanti nella disciplina dei*** sistemi di intelligenza artificiale ***ad alto rischio, esso resta comunque insufficiente per affrontare pienamente le sfide poste dalla gestione algoritmica sul luogo di lavoro***. ***Pur classificando gli strumenti di lavoro basati sull'IA tra quelli ad alto rischio, il citato regolamento focalizza la sua attenzione sull'immissione sul mercato, sulla*** sicurezza ***dei prodotti e sugli obblighi di conformità per i fornitori e gli utenti e non sul rapporto tra datore di lavoro e lavoratore. Inoltre, il regolamento sull'IA non si applica ai*** sistemi di gestione algoritmica ***che non sono basati sull'IA, il che lascia una lacuna normativa nell'affrontare la questione del più ampio impatto degli strumenti di gestione digitale sui*** diritti dei lavoratori***, sulle condizioni di lavoro e sul dialogo sociale***.	(4) ***Il regolamento (UE) 2024/1689 rappresenta un traguardo storico nell'istituzione di un quadro normativo completo per i*** sistemi di intelligenza artificiale***, compresi quelli utilizzati nei contesti lavorativi***. ***È concepito come una legislazione applicabile orizzontalmente che garantisce un elevato livello di protezione della salute, della*** sicurezza ***e dei diritti fondamentali contro gli effetti dannosi dell'IA, come i*** sistemi di gestione algoritmica ***basati sull'IA sul luogo di lavoro. Alcune disposizioni del regolamento sull'IA si concentrano direttamente sulla tutela dei*** diritti dei lavoratori***, in particolare sul divieto di inferire emozioni nell'ambito del luogo di lavoro e sulla classificazione di determinati sistemi di IA in ambito lavorativo come sistemi di IA ad alto rischio, che richiedono ulteriori garanzie e obblighi in materia di gestione dei rischi, trasparenza e sorveglianza umana***. ***Inoltre, il regolamento sull'IA prevede esplicitamente che l'Unione e gli Stati membri possano adottare norme più favorevoli ai lavoratori.***

Emendamento 39
Proposta di risoluzione
Allegato I – considerando 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	(4 bis) Sebbene classifichi molti strumenti di lavoro basati sull'IA come ad alto rischio, il regolamento sull'IA si concentra principalmente sull'immissione sul mercato, sulla sicurezza dei prodotti e sugli obblighi di conformità per i fornitori e gli utenti. Non reca disposizioni specifiche sull'uso dei sistemi algoritmici dal punto di vista dei lavoratori o del rapporto di lavoro né si applica ai sistemi di gestione algoritmica che non sono basati sull'IA, il che lascia un margine per analizzare in maniera più approfondita un'eventuale lacuna normativa in relazione all'impatto più ampio degli strumenti di gestione digitale sui diritti dei lavoratori, sulle condizioni di lavoro e sul dialogo sociale.

Emendamento 40
Proposta di risoluzione
Allegato I – considerando 5

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(5) Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[5] ***[***regolamento generale sulla protezione dei dati***] risale al 2016 e non era espressamente concepito per affrontare le particolari sfide della protezione dei dati sul luogo di lavoro; da allora le realtà tecnologiche e quelle legate al luogo di lavoro si sono evolute in maniera significativa, rendendo necessario un aggiornamento e un rafforzamento delle disposizioni in materia di protezione dei dati applicabili al lavoro, in quanto attualmente lasciano spazio a diverse interpretazioni. L'articolo 15, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2016/679, che stabilisce i requisiti di trasparenza e i limiti del*** trattamento ***dei dati, prevede divieti chiari soltanto nel caso di processi decisionali completamente automatizzati,***	(5) Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ***(***regolamento generale sulla protezione dei dati***) fornisce un quadro giuridico applicabile orizzontalmente per tutelare i diritti delle persone fisiche con riguardo al*** trattamento ***dei loro dati personali, anche in ambito lavorativo***. Il regolamento (UE) 2016/679 ***si applica fatto salvo il regolamento sull'IA sia ai sistemi algoritmici basati sull'IA sia ai sistemi che non sono basati sull'IA. Tuttavia, per garantire che i sistemi di gestione digitale, basati o meno sull'IA, siano utilizzati in modo da tutelare i diritti e la dignità*** dei lavoratori***, nonché condizioni di lavoro eque, vi è margine per valutare se possa essere necessario prendere in considerazione altre misure***

il che non è pertanto sufficiente nella maggior parte dei contesti lavorativi. ***Oltretutto,*** il regolamento (UE) 2016/679 ***adotta un approccio individualistico e non conferisce diritti collettivi. Dall'entrata in vigore del regolamento (UE) 2016/679, l'articolo 88 sulla protezione dei dati personali*** dei lavoratori ***è stato attuato in modo inadeguato e resta per lo più inefficace in quasi tutti gli Stati membri***[6].	***complementari***.

[5] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

[6] H. Abraha (2023), Article 88 GDPR and the Interplay between EU and Member State Employee Data protection rules [L'articolo 88 RGPD e l'interazione tra le norme europee e quelle nazionali in materia di protezione dei dati dei lavoratori dipendenti], The Modern Law Review.

Emendamento 41
Proposta di risoluzione
Allegato I – considerando 5 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	(5 bis) Il regolamento (UE) 2016/679 è stato adottato seguendo un approccio neutrale dal punto di vista tecnologico e adeguato alle esigenze future. Si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e, a norma del capo III, sancisce importanti diritti a tutela degli interessati. Conferisce agli interessati il diritto di non essere sottoposti a una decisione basata unicamente sul trattamento

automatizzato, compresa la profilazione, laddove tale decisione produca effetti giuridici o incida in modo analogo significativamente sulla loro persona. Tale trattamento comprende i sistemi di gestione algoritmica sul luogo di lavoro. Il regolamento (UE) 2016/679 adotta un approccio basato sui diritti individuali, sebbene le disposizioni in materia di diritti collettivi siano limitate.

Emendamento 42
Proposta di risoluzione
Allegato I – considerando 5 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	(5 ter) L'articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679 dovrebbe applicarsi alle decisioni riguardanti l'avvio o la cessazione di un rapporto di lavoro o di un rapporto contrattuale, il rinnovo o il mancato rinnovo di un accordo contrattuale e qualsiasi variazione della retribuzione, adottate esclusivamente sulla base della gestione algoritmica. Tali decisioni dovrebbero altresì essere soggette a riesame e decisione definitiva di un supervisore umano.

Emendamento 43
Proposta di risoluzione
Allegato I – considerando 5 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	(5 quater) L'articolo 88 del regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione dei dati personali dei lavoratori, consente inoltre agli Stati membri, con legge o tramite contratti collettivi, di mettere a disposizione norme più specifiche per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro. Tuttavia, dall'entrata in vigore del

regolamento (UE) 2016/679, l'articolo 88 non è stato ampiamente utilizzato dagli Stati membri[1 bis].

[1 bis] Abraha (2023), Article 88 GDPR and the Interplay between EU and Member State Employee Data protection rules [L'articolo 88 RGPD e l'interazione tra le norme europee e quelle nazionali in materia di protezione dei dati dei lavoratori dipendenti], The Modern Law Review.

Emendamento 44
Proposta di risoluzione
Allegato I – considerando 8

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(8) La presente direttiva dovrebbe stabilire ***norme minime*** comuni dell'Unione ***per l'uso*** della gestione algoritmica sul luogo di lavoro, ***garantendo una maggiore trasparenza*** e certezza del diritto in tutti gli Stati membri. Creando condizioni di parità per tutte le imprese, ***anche quelle di piccole e medie dimensioni***, la direttiva dovrebbe essere finalizzata a sostenere un'adozione equa e responsabile degli strumenti di gestione algoritmica. ***Migliorerà*** inoltre la chiarezza e la prevedibilità per i lavoratori subordinati e i lavoratori autonomi individuali, arricchendone l'esperienza lavorativa, promuovendo la fiducia nelle tecnologie digitali e contribuendo ad attenuare i potenziali rischi associati al processo decisionale algoritmico nei contesti occupazionali,	(8) La presente direttiva dovrebbe stabilire ***requisiti minimi*** comuni dell'Unione ***in materia di trasparenza e sorveglianza umana, responsabilità, accesso alle informazioni e requisiti in materia di salute e sicurezza*** della gestione algoritmica sul luogo di lavoro, ***al fine di rafforzare i diritti dei lavoratori*** e ***la*** certezza del diritto in tutti gli Stati membri ***per proteggere i lavoratori da un monitoraggio eccessivo e sostenere il principio dell'intervento umano e del controllo sulle decisioni basate sull'IA***. Creando condizioni di parità per tutte le imprese, ***comprese le PMI***, la direttiva dovrebbe essere finalizzata a sostenere un'adozione equa e responsabile degli strumenti di gestione algoritmica ***sul luogo di lavoro***. ***Dovrebbe*** inoltre ***migliorare*** la chiarezza e la prevedibilità per i lavoratori subordinati e i lavoratori autonomi individuali, arricchendone l'esperienza lavorativa, promuovendo la fiducia nelle tecnologie digitali e contribuendo ad attenuare i potenziali rischi associati al processo decisionale algoritmico nei contesti occupazionali,

Emendamento 45
Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 1 – paragrafo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. La presente direttiva stabilisce requisiti minimi ***per l'uso trasparente della*** gestione algoritmica sul luogo di lavoro.	1. La presente direttiva stabilisce requisiti minimi ***in materia di trasparenza e sorveglianza umana, responsabilità, accesso alle informazioni, nonché requisiti in materia di salute e sicurezza dei sistemi di*** gestione algoritmica sul luogo di lavoro.

Emendamento 46
Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 1 – paragrafo 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
2. Essa si applica a tutti i lavoratori e datori di lavoro nell'Unione, nonché ai lavoratori autonomi individuali e ai relativi committenti di servizi.	2. Essa si applica a tutti i lavoratori e datori di lavoro nell'Unione, nonché ai lavoratori autonomi individuali e ai relativi committenti di servizi ***e stabilisce norme più specifiche per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali nell'ambito dei rapporti di lavoro***.

Emendamento 47
Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	2 bis. Il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali e della vita privata si applica pienamente al trattamento dei dati personali di cui alla presente direttiva, fatte salve le norme stabilite nel regolamento (UE) 2016/679. La presente direttiva lascia impregiudicate le competenze e i poteri delle autorità di controllo di cui al regolamento (UE) 2016/679.

Emendamento 48
Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 1 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	2 ter. La presente direttiva lascia impregiudicate le norme di cui al regolamento (UE) 2024/1689. Essa non pregiudica le competenze e i poteri delle autorità di vigilanza del mercato di cui al suddetto regolamento.

Emendamento 49
Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 2 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:	*(Non concerne la versione italiana)*

Emendamento 50
Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 2 – punto 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. "gestione algoritmica": l'uso di sistemi automatizzati per monitorare, supervisionare, valutare, adottare o sostenere decisioni ***con mezzi elettronici*** per quanto riguarda le prestazioni lavorative e le condizioni di lavoro dei lavoratori***, tra cui*** i sistemi che ***trattano dati personali per supervisionare*** le attività all'interno dell'ambiente di lavoro, nonché ***i sistemi che adottano o sostengono decisioni che incidono in maniera significativa sui lavoratori subordinati o sui lavoratori autonomi individuali***, quali ***l'organizzazione degli incarichi di*** lavoro, il reddito, la sicurezza ***e la salute***, l'orario di lavoro, l'accesso alla formazione, le ***promozioni e la situazione***	1. "gestione algoritmica ***sul luogo di lavoro"***: l'uso di sistemi automatizzati ***operanti con mezzi elettronici*** per monitorare, supervisionare, valutare, adottare o sostenere decisioni per quanto riguarda le prestazioni lavorative e le condizioni di lavoro dei lavoratori ***subordinati o dei lavoratori autonomi individuali. Sono inclusi*** i sistemi che ***supervisionano*** le attività all'interno dell'ambiente di lavoro, nonché ***quelli che influenzano o determinano aspetti significativi del rapporto di lavoro***, quali ***l'assegnazione del*** lavoro, il reddito, ***la salute e*** la sicurezza ***sul lavoro***, l'orario di lavoro, l'accesso alla formazione, le ***opportunità di promozione e l'assunzione,***

contrattuale;	***la prosecuzione o la cessazione di un rapporto*** contrattuale;

Emendamento 51
Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro e i committenti di servizi ***forniscano, rispettivamente, ai*** loro lavoratori e ***ai*** lavoratori autonomi individuali con i quali hanno un contratto, nonché ***ai*** loro rappresentanti, ***informazioni scritte sull'uso effettivo*** o ***sull'uso previsto di*** sistemi di gestione algoritmica sul luogo di lavoro.	1. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro e i committenti di servizi ***informino i*** loro lavoratori e ***i*** lavoratori autonomi individuali con i quali hanno un contratto, nonché ***i*** loro rappresentanti, ***per iscritto e in modo chiaro e comprensibile, in merito all'uso*** o ***all'uso pianificato dei*** sistemi di gestione algoritmica sul luogo di lavoro ***conformemente all'articolo 12, all'articolo 13 e all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 50 del regolamento (UE) 2024/1689***.

Emendamento 52
Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro e i committenti di servizi che utilizzano sistemi di gestione algoritmica sul luogo di lavoro, che agiscono in qualità di deployer ai sensi dell'articolo 3, punto 4, del regolamento (UE) 2024/1689, siano debitamente a conoscenza delle istruzioni per l'uso, di cui all'articolo 13, paragrafo 3, di tale regolamento, di ciascun particolare sistema di gestione algoritmica prima della sua installazione sul luogo di lavoro, comprese le circostanze note o prevedibili che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza o per i diritti fondamentali dei loro lavoratori.

Emendamento 53
Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono:	2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 ***sono fornite a norma del regolamento (UE) 2016/679 e*** comprendono:

Emendamento 54
Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
a) una ***dichiarazione chiara che si stanno utilizzando sistemi*** di gestione algoritmica ***o*** che si intende ***introdurli, compresa una descrizione generale della loro finalità***;	a) una ***descrizione della finalità del sistema*** di gestione algoritmica ***che si sta utilizzando o*** che si intende ***introdurre***;

Emendamento 55
Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
b) ***le categorie di dati raccolti e trattati da tali sistemi in relazione ai lavoratori subordinati o ai lavoratori autonomi individuali, tra cui*** i dati relativi al comportamento e alle prestazioni, nonché i tipi di azioni o attività monitorate;	b) i dati relativi al comportamento e alle prestazioni ***dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi individuali***, nonché i tipi di azioni o attività monitorate;

Emendamento 56
Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
c) ***una chiara indicazione del fatto che i dati raccolti sono utilizzati per***	c) ***le categorie di decisioni adottate o sostenute dai sistemi di gestione***

svolgere un processo decisionale automatizzato e, se del caso, una descrizione della natura e della portata di tali decisioni.	***algoritmica e*** una descrizione della natura e della portata di tali decisioni.

Emendamento 57
Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicate ***nel modo seguente:***	3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicate ***su richiesta del lavoratore subordinato o del lavoratore autonomo individuale e, in ogni caso, all'inizio della procedura di assunzione o selezione o il primo giorno di lavoro nel caso di lavoratori autonomi individuali. Inoltre, le informazioni sono comunicate prima dell'introduzione delle modifiche a norma dell'articolo 4, paragrafo 1.***

Emendamento 58
Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
a) il primo giorno di lavoro o prima del primo giorno di lavoro per i lavoratori subordinati e il primo giorno di validità del contratto per i lavoratori autonomi individuali;	***soppresso***

Emendamento 59
Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
b) prima dell'introduzione di modifiche che incidono in maniera sostanziale sulle condizioni di lavoro, sull'organizzazione del lavoro o sul monitoraggio e sulla valutazione delle	***soppresso***

prestazioni lavorative;

Emendamento 60
Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 3 – lettera c

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
c) in qualsiasi momento su richiesta del lavoratore subordinato o del lavoratore autonomo individuale.	***soppresso***

Emendamento 61
Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite ***in maniera chiara e facilmente comprensibile. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro e i committenti di servizi forniscano le informazioni*** in maniera adattata al grado di alfabetizzazione digitale che ci si può ragionevolmente attendere dai lavoratori subordinati o dai lavoratori autonomi individuali***,*** evitando l'uso di un linguaggio inutilmente tecnico o complesso.	Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite ***conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/679*** in maniera adattata al grado di alfabetizzazione digitale che ci si può ragionevolmente attendere dai lavoratori subordinati o dai lavoratori autonomi individuali ***ed*** evitando l'uso di un linguaggio inutilmente tecnico o complesso. ***Nel fornire le informazioni, i datori di lavoro e i committenti di servizi tengono conto delle persone vulnerabili, quali le persone con disabilità o le persone che non sono in grado di leggere, e, ove necessario, adeguano le modalità con cui le informazioni sono fornite.***

Emendamento 62
Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite in formati accessibili alle persone con disabilità.	***soppresso***

Emendamento 63
Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 3 – paragrafo 5

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
5. La comunicazione di informazioni a norma del presente articolo è limitata a quanto strettamente necessario affinché il lavoratore subordinato o il lavoratore autonomo individuale possa svolgere il proprio lavoro, comprendere in che modo i sistemi algoritmici influenzano le decisioni che lo riguardano ed esercitare i propri diritti.	***soppresso***

Emendamento 64
Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 4 – paragrafo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché l'introduzione di nuovi sistemi di gestione algoritmica, o aggiornamenti dei sistemi esistenti, che incidono direttamente sulla retribuzione, sulle modalità di lavoro o sull'orario di lavoro dei lavoratori siano considerate decisioni suscettibili di comportare cambiamenti sostanziali nell'organizzazione del lavoro o nelle relazioni contrattuali e, in quanto tali, siano soggette a consultazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2002/14/CE.	1. Gli Stati membri provvedono affinché l'introduzione di nuovi sistemi di gestione algoritmica ***sul luogo di lavoro***, o aggiornamenti dei sistemi esistenti, che incidono direttamente sulla retribuzione, sulle modalità di lavoro o sull'orario di lavoro dei lavoratori ***subordinati e dei lavoratori autonomi individuali*** siano considerate decisioni suscettibili di comportare cambiamenti sostanziali nell'organizzazione del lavoro o nelle relazioni contrattuali e, in quanto tali, siano soggette a consultazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2002/14/CE.

Emendamento 65
Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
a) gli obiettivi alla base della diffusione o dell'aggiornamento ***e*** i processi	a) gli obiettivi alla base della diffusione o dell'aggiornamento ***del sistema di gestione algoritmica,*** i processi

lavorativi e i lavoratori interessati;	lavorativi e i lavoratori ***subordinati e i lavoratori autonomi individuali*** interessati ***da tali sistemi***;

Emendamento 66
Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
c) gli effetti sulla salute e la sicurezza sul lavoro;	c) gli effetti ***del sistema di gestione algoritmica*** sulla salute e la sicurezza sul lavoro;

Emendamento 67
Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
d) le tipologie di dati raccolti;	d) le tipologie di dati raccolti ***dal sistema di gestione algoritmica***;

Emendamento 68
Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	d bis) la documentazione pertinente a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2024/1689 per i sistemi di IA ad alto rischio diffusi o utilizzati sul luogo di lavoro.

Emendamento 69
Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
e) le misure in atto per individuare e attenuare i pregiudizi o i risultati discriminatori;	***soppresso***

Emendamento 70
Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché ***ai*** datori di lavoro e ***ai*** committenti di servizi ***sia vietato trattare*** dati personali riguardanti:	1. Gli Stati membri provvedono affinché ***i*** datori di lavoro e ***i*** committenti di servizi ***non trattino*** dati personali ***mediante sistemi di gestione algoritmica sul luogo di lavoro*** riguardanti:

Emendamento 71
Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
a) lo stato emotivo o psicologico dei lavoratori subordinati o dei lavoratori autonomi individuali;	a) lo stato emotivo o psicologico dei lavoratori subordinati o dei lavoratori autonomi individuali***, conformemente al divieto di inferire le emozioni di una persona fisica nell'ambito del luogo di lavoro, come stabilito dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2024/1689***;

Emendamento 72
Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
c) le conversazioni private;	c) conversazioni private***, comprese comunicazioni elettroniche e conversazioni con altri lavoratori e rappresentanti dei lavoratori, tranne nei casi in cui tale trattamento sia lecito a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) o d), del regolamento (UE) 2016/679***;

Emendamento 73
Proposta di risoluzione

Allegato I – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
f) ***le deduzioni sull'origine razziale o etnica, sulla situazione migratoria, sulle opinioni politiche, sulle convinzioni religiose o filosofiche, sulla disabilità, sullo stato di salute, sull'appartenenza sindacale o sull'orientamento sessuale***.	f) ***categorie particolari di dati personali in conformità dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679***.

Emendamento 74
Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 6 – paragrafo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro e i committenti di servizi mantengano in ogni momento un'efficace sorveglianza umana su tutti i sistemi di gestione algoritmica utilizzati sul luogo di lavoro. Essi provvedono inoltre a che i datori di lavoro e i committenti di servizi designino e informino i lavoratori subordinati, i lavoratori autonomi individuali e i loro rappresentanti dell'entità responsabile per il monitoraggio del funzionamento e dell'impatto di tali sistemi, inclusa la loro conformità alle norme giuridiche, etiche e in materia di igiene e sicurezza applicabili, nonché del riesame delle loro decisioni.	1. ***Per quanto riguarda i sistemi di gestione algoritmica sul luogo di lavoro che non sono contemplati dal regolamento (UE) 2024/1689,*** gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro e i committenti di servizi mantengano in ogni momento un'efficace sorveglianza umana su tutti i sistemi di gestione algoritmica utilizzati sul luogo di lavoro. Essi provvedono inoltre a che i datori di lavoro e i committenti di servizi designino e informino i lavoratori subordinati, i lavoratori autonomi individuali e i loro rappresentanti ***della persona o*** dell'entità responsabile per il monitoraggio del funzionamento e dell'impatto di tali sistemi, inclusa la loro conformità alle norme giuridiche, etiche e in materia di igiene e sicurezza applicabili, nonché del riesame delle loro decisioni.

Emendamento 75
Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le misure restino proporzionate e accessibili, evitando oneri amministrativi

	interni eccessivi e obblighi di comunicazione sproporzionati per i datori di lavoro.

Emendamento 76
Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 6 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	1 ter. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro e i committenti di servizi che utilizzano sistemi di gestione algoritmica sul luogo di lavoro informino i propri lavoratori in merito al loro diritto di contestare una decisione basata su processi decisionali automatizzati individuali e sulla profilazione a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679, nonché al diritto di ottenere una spiegazione in merito al processo decisionale individuale a norma dell'articolo 86 del regolamento (UE) 2024/1689.

Emendamento 77
Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché i lavoratori subordinati e i lavoratori autonomi individuali abbiano il diritto, su richiesta, di ottenere dal datore di lavoro o dal committente dei servizi una spiegazione orale o scritta in merito a qualsiasi decisione che incida sugli aspetti essenziali del loro rapporto di lavoro o contrattuale, tra cui l'assegnazione dei compiti, la valutazione delle prestazioni, la programmazione dell'orario di lavoro, la retribuzione e le misure disciplinari, qualora un'eventuale decisione relativa a tali questioni sia stata adottata o sia stata sostanzialmente influenzata da un sistema	***Fatti salvi l'articolo 15 del regolamento (UE) 2016/679 o l'articolo 26, paragrafo 7, e l'articolo 86 del regolamento (UE) 2024/1689,*** gli Stati membri***, anche nei casi in cui tali regolamenti non si applichino,*** provvedono affinché i lavoratori subordinati e i lavoratori autonomi individuali abbiano il diritto, su richiesta, di ottenere dal datore di lavoro o dal committente dei servizi una spiegazione orale o scritta in merito a qualsiasi decisione che incida sugli aspetti essenziali del loro rapporto di lavoro o contrattuale, tra cui l'assegnazione dei compiti, la valutazione delle prestazioni, la programmazione dell'orario di lavoro, la

algoritmico.	retribuzione e le misure disciplinari, qualora un'eventuale decisione relativa a tali questioni sia stata adottata o sia stata sostanzialmente influenzata da un sistema algoritmico.

Emendamento 78
Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
La spiegazione di cui ***al paragrafo*** 1 è fornita entro un termine ragionevole e in un formato accessibile e comprensibile per il lavoratore subordinato o il lavoratore autonomo individuale interessato.	La spiegazione di cui ***ai paragrafi*** 1 ***e 1 ter*** è fornita entro un termine ragionevole e in un formato accessibile e comprensibile per il lavoratore subordinato o il lavoratore autonomo individuale interessato.

Emendamento 79
Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 6 – paragrafo 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni riguardanti l'avvio o la cessazione di un rapporto di lavoro o di un rapporto contrattuale, il rinnovo o il mancato rinnovo di un accordo contrattuale e qualsiasi variazione della retribuzione non siano adottate esclusivamente sulla base della gestione algoritmica. Tali decisioni sono anche soggette a riesame e decisione definitiva di un supervisore umano.	***soppresso***

Emendamento 80
Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 6 – paragrafo 4

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri provvedono a che i rappresentanti dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi individuali possano chiedere al datore di lavoro o al	4. ***Per quanto riguarda i sistemi di gestione algoritmica di cui al paragrafo 1,*** gli Stati membri provvedono a che i rappresentanti dei lavoratori subordinati e

committente di servizi di avviare un riesame del funzionamento dei sistemi ***esistenti*** di gestione algoritmica qualora vi sia la fondata preoccupazione che tali sistemi presentino distorsioni o difetti sistemici o rappresentino una minaccia per il benessere psichico o fisico dei lavoratori subordinati o dei lavoratori autonomi individuali o per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.	dei lavoratori autonomi individuali possano chiedere al datore di lavoro o al committente di servizi di avviare un riesame del funzionamento dei sistemi di gestione algoritmica ***sul luogo di lavoro*** qualora vi sia la fondata preoccupazione che tali sistemi presentino distorsioni o difetti sistemici o rappresentino una minaccia per il benessere psichico o fisico dei lavoratori subordinati o dei lavoratori autonomi individuali o per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. ***Gli Stati membri provvedono affinché il riesame non comporti l'identificazione di alcun interessato, a meno che tale identificazione non sia espressamente richiesta dal lavoratore subordinato o dal lavoratore autonomo individuale, che è l'interessato. Il trattamento dei dati personali durante tale riesame è conforme al regolamento (UE) 2016/679.***

Emendamento 81
Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
a) valutino i rischi ***del sistema*** di gestione algoritmica per la loro salute e sicurezza, in particolare per quanto riguarda i possibili rischi di infortuni sul lavoro, rischi psicosociali ed ergonomici nonché l'indebita pressione esercitata sui lavoratori;	a) valutino i rischi ***dei sistemi*** di gestione algoritmica***, sulla base delle istruzioni*** per ***l'uso a disposizione del datore di lavoro o del committente di servizi che agisce in qualità di deployer a norma del regolamento (UE) 2024/1689, in relazione ai rischi per*** la loro salute e sicurezza, in particolare per quanto riguarda i possibili rischi di infortuni sul lavoro, rischi psicosociali ed ergonomici nonché l'indebita pressione esercitata sui lavoratori;

Emendamento 82
Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c

Proposta di risoluzione	*Emendamento*

c) introducano adeguate misure di prevenzione e ***protezione***.	c) introducano adeguate misure di prevenzione ***nonché, sulla base del rischio individuato a seguito della valutazione di cui alle lettere a)*** e ***b), adeguate misure di attenuazione***.

Emendamento 83
Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	1 bis. Le autorità responsabili del monitoraggio e dell'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2024/1689, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, cooperano tra loro e con le autorità competenti a garantire l'applicazione della presente direttiva di cui al paragrafo 2. Fatti salvi gli articoli 79 e 82 del regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri garantiscono il diritto di ricorso dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi individuali.

Emendamento 84
Proposta di risoluzione
Allegato I – articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
b) l'assenza di pregiudizi e discriminazioni nella progettazione, nella diffusione o nel funzionamento di tali sistemi;	b) l'assenza di pregiudizi e discriminazioni nella progettazione, nella diffusione o nel funzionamento di tali sistemi***, in particolare le possibili ripercussioni sui gruppi vulnerabili***;

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI

La relatrice per parere dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, di non aver incluso nel suo parere alcun contributo di rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio[1], o di rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate, da enumerare nel presente allegato in virtù dell'allegato I, articolo 8, del regolamento.

[1] Accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (GU L 207 dell'11.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2021/611/oj).

INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione	23.9.2025
Esito della votazione finale	+: 55 –: 8 0: 3
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Magdalena Adamowicz, Abir Al-Sahlani, Giuseppe Antoci, Jaume Asens Llodrà, Pernando Barrena Arza, Nikola Bartůšek, Ioan-Rareş Bogdan, Krzysztof Brejza, Saskia Bricmont, Jorge Buxadé Villalba, Jaroslav Bžoch, Caterina Chinnici, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Alessandro Ciriani, Paulo Cunha, Lena Düpont, Marieke Ehlers, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Branko Grims, Evin Incir, Irena Joveva, Erik Kaliňák, Marina Kaljurand, Mariusz Kamiński, Fabienne Keller, Moritz Körner, Alice Kuhnke, András László, Fabrice Leggeri, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Erik Marquardt, Michael McNamara, Nadine Morano, Matjaž Nemec, Ana Miguel Pedro, Emil Radev, Ilaria Salis, Birgit Sippel, Petra Steger, Cecilia Strada, Tineke Strik, Georgiana Teodorescu, Alice Teodorescu Måwe, Tomas Tobé, Tom Vandendriessche, Charlie Weimers, Ewa Zajączkowska-Hernik, Alessandro Zan, Javier Zarzalejos, Tomáš Zdechovský
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Alex Agius Saliba, Konstantinos Arvanitis, Fredis Beleris, David Casa, Monika Hohlmeier, Nikola Minchev, Javier Moreno Sánchez, Leoluca Orlando, Gaetano Pedulla', Pekka Toveri, Maciej Wąsik
Deputati di cui all'art. 216, par. 7, del regolamento presenti al momento della votazione finale	Isilda Gomes, Joanna Scheuring-Wielgus, Marion Walsmann, Kosma Złotowski

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
DA PARTE DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

55	+
ECR	Alessandro Ciriani, Mariusz Kamiński, Georgiana Teodorescu, Maciej Wąsik, Kosma Złotowski
NI	Erik Kaliňák
PPE	Magdalena Adamowicz, Fredis Beleris, Krzysztof Brejza, David Casa, Caterina Chinnici, Paulo Cunha, Lena Düpont, Branko Grims, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Ana Miguel Pedro, Emil Radev, Pekka Toveri, Marion Walsmann, Javier Zarzalejos, Tomáš Zdechovský
PfE	Nikola Bartůšek, Jorge Buxadé Villalba, Jaroslav Bžoch, Marieke Ehlers, András László, Fabrice Leggeri, Petra Steger, Tom Vandendriessche
Renew	Abir Al-Sahlani, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Irena Joveva, Fabienne Keller, Moritz Körner, Michael McNamara, Nikola Minchev
S&D	Alex Agius Saliba, Isilda Gomes, Evin Incir, Marina Kaljurand, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Matjaž Nemec, Joanna Scheuring-Wielgus, Birgit Sippel, Cecilia Strada, Alessandro Zan
Verts/ALE	Jaume Asens Llodrà, Saskia Bricmont, Alice Kuhnke, Erik Marquardt, Leoluca Orlando, Tineke Strik

8	**-**
ECR	Charlie Weimers
PPE	Ioan-Rareş Bogdan, Monika Hohlmeier, Alice Teodorescu Måwe, Tomas Tobé
The Left	Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Ilaria Salis

3	**0**
ESN	Ewa Zajączkowska-Hernik
The Left	Giuseppe Antoci, Gaetano Pedulla'

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti